



FSC 2014 – 2020 / PSC SOTTOPIANO 2

Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica
Completamento impianto irriguo dell'Alento. Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento.
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento.
Lavori di messa in sicurezza per garantire l'approvvigionamento del distretto E3
CUP E54B12000120006 - CIG B2C3D2D64E

VERBALE DI GARA N. 02

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 16.2 del Disciplinare di gara)

Oggi addì **27 Settembre 2024** alle **ore 10.00**, come riportato nel Verbale n. 01 del 23/09/2024, si è riunito in seduta riservata il seggio di gara, nella persona del Responsabile Unico di Progetto (RUP) **Ing. Marcello NICODEMO** per l'espletamento dell'adempimento in epigrafe.

Il seggio provvede dunque all'apertura del plico telematico con la documentazione amministrativa prodotta dall'unico o.e. partecipante alla procedura - **Marco Polo Appalti Srl** (CF 01847450762).

Il seggio osserva che l'o.e. partecipa in proprio in quanto in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal disciplinare di gara. L'o.e. riferisce altresì di essere stato destinatario di un provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dalla Consac Gestioni Idriche S.p.A. – C.F. 00182790659 con provvedimento n. 48511 del 10.12.2022 nell'ambito dell'affidamento avente ad oggetto "Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell'Area Cilento – Lotti 1 e 5 – CIG 8652373413". Al riguardo il seggio rileva che le informazioni di merito sinteticamente contenute all'interno del DGUE sono meglio specificate della "Dichiarazione integrativa" e nei sotto richiamati ad essi allegati resi dall'o.e. nella busta amministrativa.

-  **Anac memoriadifensiva**
-  **Atto di citazione Marco Polo Vs Consac_29_01_2022**
-  **Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale_08_06_2022**
-  **Determina prot n 48511 del 10_12_2021-signed**
-  **memoria_di costituzione_e risposta_Consac_ct_Marco_Polo_Appalti_08_06_2**
-  **N. 07602_2022 REG.RIC_**
-  **Ricorso Marco Polo Appalti Vs ANAC_FIRMATO**

Dalla lettura dei summenzionati atti il Seggio rileva che il dichiarato pregiudizio reputazionale ha ad oggetto espressamente la "revoca" di un provvedimento di aggiudicazione disposti dalla S.A. in seguito al rifiuto dell'o.e. ad addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto motivato dalla erronea indicazione nella documentazione concorsuale del numero di interventi manutentori costituenti l'affidamento (445 in un triennio, come espressamente indicato nella documentazione concorsuale, in luogo che un singolo anno come, invece, inteso dalla Stazione appaltante).

All'uopo, preliminarmente, il seggio osserva che:

- ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 36/2023 "1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti ... e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi";
- ai sensi del successivo art. 98 del d. lgs. 36/2023 "3. l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale... 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili ... 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente".

Nel rinnovato sistema tracciato dal d. lgs. 36/2023 (successivo alla commissione dei fatti dichiarati e pure alla annotazione compiute dall'ANAC, peraltro parzialmente annullata dal TAR), il legislatore nazionale ha incluso tra i come "gravi illeciti professionali" le sole condotte da cui sia scaturita una risoluzione contrattuale disposta dalle Stazioni appaltanti e, quindi, i provvedimenti disposti a valle della sottoscrizione dei contratti di appalto.

Nulla ha disposto, invece, con riferimento ai provvedimenti disposti nella fase antecedente alla stipula del contratto medesimo, ancorché a valle dell'aggiudicazione definitiva.

L'assenza di una casistica analoga a quella dichiarata e la valenza "tassativa" della elencazione di cui all'art. 98 del d. lgs. 36/2023, espressamente statuita dal precedente art. 95, induce quindi ad escludere che la stessa rilevi quale pregiudizio ostativo anche solo astrattamente idoneo a cagionare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, e pure a voler annoverare comunque la vicenda entro il novero di quelle ricomprese dall'art. 95 e ss. del d. lgs. 36/2023 (ancorché non ivi espressamente richiamata) dalla visione del provvedimento di "revoca" (e non di risoluzione) e dei conseguenti atti processuali appare pacifico tra le parti che l'errore della lex specialis su cui l'o.e. ha fondato le proprie doglianze sussista essendo le posizioni reciprocamente assunte nella vicenda focalizzate – al più – sulla riconoscibilità di tale errore con la normale diligenza.

Alla luce di quanto precede e considerato che il pregiudizio dichiarato appare essere di natura squisitamente interpretativa della lex specialis presupposta alla stipula del contratto (appunto, nemmeno formalizzato dalle parti) e non afferente una condotta materiale posta in essere in sede di esecuzione dall'o.e. e considerato che avverso il provvedimento di revoca è comunque pendente rituale azione giurisdizionale, il seggio ritiene che non sussistano elementi rilevanti ai sensi degli artt. 95 e ss. del d. lgs. 36/2023 per poter disporre l'esclusione dell'o.e. il quale, pertanto, può essere ammesso al prosieguo della procedura.

Per il resto, la documentazione amministrativa telematicamente prodotta appare conforme alle prescrizioni capitolari e, pertanto, l'o.e. viene ammesso al prosieguo della procedura.

A questo punto, a termine dell'art. 16.2.4 del Disciplinare di gara, il seggio rimette la procedura alla stazione appaltante ai fini dell'attivazione della fase di valutazione delle offerte tecnico-economiche.

Alle ore **11:30** la seduta viene dichiarata chiusa.

Il R.U.P.
Ing. Marcello Micodemo

